

LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40 (stralcio)

(G.U. 2-4-2007, n.77)

"CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7, RECANTE MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE"

Legge di conversione

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

"MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE, *LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE TECNICO-PROFESSIONALE E LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI*"

Capo I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 2.

Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale *di interesse nazionale* e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della

rete autostradale e delle strade statali *extraurbane principali*, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. *La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.*

2. Il gestore della rete stradale *di interesse nazionale* e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.

3. Il Ministero dei trasporti sottopone, *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con *organi di informazione* e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

archivio tegica